



439/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Sul ricorso iscritto al numero **80167** del registro di segreteria
proposto da **XX**, nata a OMISSIS il
OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS) alla OMISSIS
ed elettivamente domiciliata, unitamente
all'Avv. Gianluca Magnani che la rappresenta e difende giusta
delega in atti, in Roma alla Via Fabio Massimo n. 45 presso lo
studio dell'avv. Marco Viglietta, che indica per le comunicazioni
di rito, l'indirizzo pec: gianluca.magnani@oav.legalmail.it e
l'utenza telefax 0688932890.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)
in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro*
tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande 21,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia
Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) con la quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.

nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro-tempore, per la carica domiciliato presso la sede
del Ministero in Roma Viale Trastevere n. 76/A;

ISTITUTO COMPRENSIVO II° VIA DON BOSCO, in persona del
legale rappresentante pro-tempore con sede in Via Don Bosco 8
– Frascati;

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO –
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA, in
persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in
Roma alla Via Frangipane n. 41;

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Taddeo (C.F.
TDDDNC67E22F839F) per la carica domiciliato presso la sede
del Ministero in Roma alla via F. A. Pigafetta n. 22 rappresentato
e difeso dai propri dipendenti ai sensi dell'art. 6, quarto comma,
del D.L. 15.11.1993 N. 453, convertito nella legge 14 gennaio
1994 n. 19 che indica ai fini delle comunicazioni di rito
l'indirizzo p.e.c.: rts-rm.rgspec.mef.gov.it;

Visto il decreto presidenziale n. 1391 del 14.11.2023 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 18 settembre 2024 l'Avv. Gianluca Magnani

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

per la parte ricorrente, la Dott.ssa Federica Arcudi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, ex docente di Scuola statale primaria, deducendo di essere stata collocata in quiescenza a far data dal 1° settembre 2022 con il c.d. sistema “*quota 100*” contesta l’illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall’Istituto previdenziale in relazione alla domanda di pensione anticipata ordinaria ex art. 24 comma 10 del D.L. 201/2011. In particolare secondo la prospettazione della ricorrente il predetto provvedimento di diniego sarebbe da ritenersi illegittimo in quanto fondato sulla omessa valutazione dei periodi di lavoro dalla medesima prestati quale insegnante nella scuola statale privata religiosa gestita dall’Ente Suore di Santa Maria Maddalena Postel dal novembre 1979 al giugno 1983, in relazione ai quali aveva presentato istanza di ricongiunzione onerosa in data 10.02.2011 (domanda 011201100013098) regolarmente accolta (atto n. DT011202100022216 del 25.06.2021). Deduce, infatti, di avere optato ai fini del perfezionamento della invocata ricongiunzione il pagamento rateale degli oneri connessi illegittimamente non eseguito dalla Ragioneria territoriale dello Stato con conseguente provvedimento di decadenza emanato dall’INPS, da

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ritenersi in ogni caso illegittimo.

Ha quindi concluso affinché questo Giudice Voglia “*accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra XX alla*

ricongiunzione onerosa ex lege 29/1979 dei periodi di servizio prestati nel settore privato dal novembre 1979 al giugno 1983,

per complessivi anni 3, mesi 1 e gg. 1; per l’effetto annullare l’atto trasmesso con nota prot. n. INPS 7010.04/07/2022.0283291 del

4 luglio 2022 di decadenza dal beneficio della ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79 per mancanza totale o parziale dei

pagamenti rateali del relativo onere e disporre altresì, affinché alla ricorrente sia consentito saldare in prima persona ed in unica

soluzione il già determinato contributo della ricongiunzione onerosa ex lege 29/79 entro congruo termine da fissarsi;

annullare il provvedimento INPS prot. n. 7010.28/07/2022-03194288 del 28.07.2022 [..] con il quale è stata accolta la

domanda di pensione diretta anticipata “legge Monti-Fornero”, presentata dalla ricorrente in data 22/11/2021; annullare altresì

la determinazione inps prot. 7010.17/08/2022.0337613 con cui è stato conferito dal 1° settembre 2022 trattamento pensionistico

determinato secondo le disposizioni legislative di cui all’art. 14 D.L. n.4/2019, convertito dalla L. 26/2019 (pensione Quota

100)”. In via subordinata la ricorrente ha invocato la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni patrimoniali

dalla stessa subiti da commisurarsi in misura pari alle differenze tra l’assegno pensionistico in godimento e quello che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sarebbe stato dovuto all'esito del provvedimento di ricongiunzione; ovvero in ulteriore subordine la condanna delle medesime parti convenute alla costituzione di una rendita vitalizia, commisurata alle predette differenze, in favore della ricorrente. In via istruttoria ha chiesto la nomina di CTU contabile al fine di quantificare il trattamento pensionistico spettante e le relative differenze maturate rispetto a quanto in godimento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'INPS, con memoria del 29.08.2024 si è ritualmente costituito in giudizio ha rivendicato la correttezza del proprio operato considerato l'omesso versamento dei contributi di ricongiunzione da parte dell'odierna ricorrente. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, per l'accertamento di responsabilità esclusiva in capo al Ministero datore di lavoro.

3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Istituto Comprensivo II° Don Bosco e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, destinatari della notifica effettuata dal ricorrente in data 22.02.2024, in atti, non si sono costituiti.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma si è costituita in giudizio con memoria del 24.07.2024 impugnando le domande svolte in ricorso sulla scorta della correttezza del proprio operato quale soggetto deputato alla gestione delle partite stipendiali riferite alla odierna ricorrente. Ha dedotto, in particolare, che la

Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'articolo 62 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Legge di Contabilità Generale dello Stato) e s.m.i, e del titolo VII capo I sez. I e II (dagli articoli nn. 286 e ss.) del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, gestisce i pagamenti relativi alle partite stipendiali del personale in servizio presso gli uffici periferici dello Stato a seguito di specifici provvedimenti emessi e comunicati dall'Amministrazione di appartenenza del personale, ivi compresi i pagamenti connessi alle procedure di ricongiunzione in relazione ai quali, ove effettuati in forma rateale, grava sull'interessato l'onere di verificare, a pena di decadenza dal beneficio della ricongiunzione, che le trattenute sullo stipendio siano attivate nei termini e con regolarità da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

La ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal diritto alla ricongiunzione derivante dall'omesso versamento dei relativi oneri assumendolo illegittimo per essere stato causato da fatto alla medesima non imputabile. Difatti, riferisce, dopo avere inoltrato la istanza di ricongiunzione e in

adempimento delle modalità operative ricevute ella ha optato, avvalendosi dell'istituto del silenzio – assenso, per il pagamento rateale a mezzo trattenute sul cedolino paga. Ciò nonostante, la RTS non ha mai proceduto nei termini previsti ad applicare le relative trattenute senza che la odierna ricorrente si sia mai accorta di tale circostanza sino all'invio da parte dell'INPS della nota prot. 7010.04/07/2022.0283291 con la quale è stata notiziata dell'omesso versamento.

Ha quindi invocato la tutela del proprio legittimo affidamento a sostegno della domanda oggetto di causa.

Come noto la legge 29/1979 disciplina l'istituto della “Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali”, facoltizzando i lavoratori ad ottenere *“ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative”*. Prosegue la norma prevedendo altresì (art. 2) che: *“In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il successivo articolo 5 detta le specifiche disposizioni al fine del perfezionamento della istanza. In particolare, viene previsto “*Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in*

tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ultimo comma.”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La richiamata disposizione prevede testualmente che “Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2”.

Nel caso di specie la ricorrente riferisce di avere avuto comunicazione del provvedimento di accoglimento della istanza di ricongiunzione in data 25.08.2021 (cfr. pag. 4 ricorso introduttivo) e, successivamente, di “essersi disinteressata” delle sorti della rateizzazione, che ella avrebbe invocato attraverso il silenzio assenso, e di essersi accorta solo all’atto del provvedimento di decadenza notificatole nel luglio 2022 che le trattenute utili ai fini del pagamento rateale degli oneri di

ricongiunzione non era mai avvenuto ha aggiunto altresì che la Ragioneria Territoriale ha proceduto ad un unico versamento a gravare sulla rata di agosto 2022. Ebbene è evidente come nel caso di specie la ricorrente non solo avrebbe dovuto comunicare espressamente (secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione normativa) la propria volontà di avvalersi del pagamento rateale ma avrebbe, altresì, dovuto verificare la effettiva applicazione della trattenuta sulla propria retribuzione in quanto onere di facile adempimento e nella sua piena e diretta disponibilità.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Peraltro, la stessa disposizione richiamata consente alle gestioni previdenziali di dettare apposite disposizioni interne al fine di dare attuazione alle istanze di ricongiunzione così come, del resto, ha fatto l'Istituto convenuto.

L'Inps infatti prevede espressamente, dandone chiara evidenza nella propria pagina istituzionale, la decadenza dal beneficio della ricongiunzione nella ipotesi di omesso tempestivo versamento di *“quattro rate consecutive”*. Proprio di tale principio l'Istituto ha fatto applicazione nel caso di specie.

Il provvedimento di decadenza è quindi legittimo.

Del pari non può riscontrarsi nel caso di specie alcun legittimo affidamento in capo alla ricorrente che avrebbe dovuto rendersi parte diligente ed accertarsi dell'effettiva applicazione delle trattenute in esecuzione del pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione. Non sussiste nel caso di specie *“l'incolpevole”*

affidamento atteso, si ripete, che era onere della ricorrente verificare tempestivamente l'effettiva esecuzione delle trattenute sulla propria retribuzione onere, peraltro, nella piena disponibilità e accessibilità della medesima.

La legittimità del provvedimento di decadenza e l'insussistenza del legittimo affidamento dedotto dalla ricorrente determinano l'infondatezza delle domande avanzate in ricorso.

3. Sussistono giustificati motivi, attesa la peculiare natura della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito / dell'Istituto Comprensivo II° Via Don Bosco, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.09.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.09.2024 16:16:55
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03